

Valerio **de GIOIA**

CODICE *di*
PROCEDURA
PENALE
e **LEGGI SPECIALI**

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

Aggiornato
al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. decreto GREEN PASS)

XI edizione

 **Neldiritto**
Editore

dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine. ■ *Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2003, n. 4189*

■ 16.8. Violazione dell'ordine di espulsione.

Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 14 comma 5 *quinquies* l. n. 286 del 1998, nella parte in cui, per il reato di violazione all'ordine di espulsione cui all'art. 14 comma 5 *ter* stessa legge, prevede l'**arresto obbligatorio in flagranza**, per violazione dell'art. 3 cost., in quanto per il delitto di cui all'art. 13 comma 13 (che corrisponde al tipo di reato più grave) è stato previsto solamente l'arresto facoltativo; e per violazione dell'art. 13 cost., in quanto alla p.g. viene conferito il potere di procedere all'arresto obbligatorio della persona che commette una mera contravvenzione, pur non corrispondendo un analogo potere in capo all'autorità giudiziaria. ■ *Trib. Trento, 10 gennaio 2003*

■ 17. Riferimenti normativi: operatività dell'art. 9, terzo comma, d. Lgs. n. 286 del 1998 nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena...

L'art. 9 comma 3 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel precludere allo straniero rinvio a giudizio o condannato per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 c.p.p., il rilascio della carta di soggiorno, ma non del **rinnovo del permesso di soggiorno**, opera anche in caso di sospensione condizionale della pena. ■ *T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 13 gennaio 2005, n. 109*

■ 17.1. ... e dopo la sentenza della Corte costituzionale 18 febbraio 2005, n. 78.

La sentenza della Corte costituzionale 18 febbraio 2005 n. 78, con cui sono stati dichiarati illegittimi l'art. 33 comma 7 lett. c), l. 30 luglio 2002 n. 189 e l'art. 1 comma 8 lett. c), d.l. n. 195 del 2002, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, non può trovare applicazione a **rapporti ormai esauriti** con provvedimento giurisdizionale afferente la revoca del permesso di soggiorno divenuto inoppugnabile prima dell'intervento della Consulta. ■ *T.A.R. Toscana, sez. I, 10 novembre 2005, n. 5855*

■ 17.2. Natura derogatoria della norma prevista dall'art. 3 del d.l. n. 152 del 1991.

L'art. 3 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, ha dettato una norma derogatoria dell'art. 280 c.p.p. e quindi, in caso di arresto in flagranza, la **custodia**

cautelare in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da quest'ultima fissati. Se alla luce di questa disciplina derogatoria restavano comunque impregiudicate le disposizioni relative ai limiti di pena previsti dall'art. 274 comma 1 c.p.p. (come modificata dall'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 332), - limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni e, quanto alla ipotesi di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura può essere disposta solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni - l'art. 12 l. 26 marzo 2001 n. 128 ha operato una modifica dell'art. 391 proprio relativamente all'art. 274 c.p.p.; recita ora la norma che "quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. e), e 280". ■ *Trib. Milano, 23 dicembre 2002*

■ 18. Questioni di legittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del **lavoratore extracomunitario** dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale norma riguarda la regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori extracomunitari (definita «emersione») i quali, alla data del 30 giugno 2009, svolgevano attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero espletavano attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. In ragione della specificità della fattispecie si manifesta l'irragionevolezza del diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., senza che sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. ■ *Corte Cost., 6 luglio 2012, n. 172*

Art. 382 Stato di flagranza

[1]. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria [55], dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima ⁽¹⁾.

[2]. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

⁽¹⁾ Per alcune ipotesi in cui può essere ritardato l'arresto, v. sub art. 380.

SOMMARIO ■1. Elemento caratterizzante lo stato di flagranza. ■1.1. Esclusione dello stato di flagranza. ■1.2. Termine per proporre querela. ■2. Quasi flagranza: connotati, presupposti ... ■2.1. ... requisito della sorpresa del reo ... ■2.2. ... e significato dell'espressione "immediatamente prima". ■3. Presupposto della continuità dell'inseguimento del reo. ■4. Arresto in flagranza: correlazione tra il fatto commesso e intervento della polizia giudiziaria. ■5. Arresto in flagranza di un soggetto sottoposto al regime della libertà controllata. ■6. Arresto al di fuori della flagranza. ■7. Convalida dell'arresto ... ■7.1.

... e finalità. ■7.2. Nullità dell'interrogatorio per la convalida dell'arresto ... ■7.3. ... e del decreto di citazione a giudizio. ■7.4. Abnormità del provvedimento ... ■7.5. ... e sua ricorribilità per cassazione. ■8. Competenza: illegittimità del provvedimento che dichiara l'incompetenza dell'organo giudicante ... ■8.1. ... e obbligo del giudice incompetente di pronunciarsi sulla richiesta di convalida. ■9. Attività di accertamento compiuta dal giudice in sede di convalida ... ■9.1. ... e valutazione dei dati fattuali riferiti dalla polizia giudiziaria. ■10. Pubblico ministero: potere discrezionale in tema di convalida dell'arresto ... ■10.1. ... e richiesta di

convalida e di applicazione di misura cautelare da parte del p.m. non presente in udienza. ■11. Attività d'indagine svolta dalla polizia giudiziaria ... ■11.1. ... e verifica da parte del giudice. ■11.2. Interventi eccezionali della polizia giudiziaria. ■11.3. Ricerche del reo da parte della polizia giudiziaria. ■12. Garanzie processuali a tutela dell'indagato: assistenza dell'interprete ... ■12.1. ... omessa traduzione dell'ordinanza coercitiva ... ■12.2. ... d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 ... ■12.3. ... e differenza tra l'interrogatorio in sede di convalida e quello effettuato al termine delle indagini preliminari. ■12.4. Violazione del diritto di difesa dell'indagato. ■13. Dichiarazioni dei terzi ... ■13.1. ... e rese spontaneamente dall'indagato alla p.g. ■14. Rito direttissimo: notifica al difensore della data dell'udienza ... ■14.1. ... e previsioni dell'art. 12 *bis* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1992, n. 356. ■14.2. Giudizio direttissimo atipico ... ■14.3. ... e obbligatorio. ■15. Giudizio immediato. ■16. Fermo di persona indiziata: modifica della misura precautelare in sede di convalida ... ■16.1. ... e pericolo di fuga. ■17. Reato permanente. ■18. Singole ipotesi di reato: furto... ■18.1. ... possesso di carta di credito contraffatta ... ■18.2. ... spaccio di sostanza stupefacente ... ■18.3. ... rapina impropria ... ■18.4. ... resistenza a pubblico ufficiale ... ■18.5. ... omicidio colposo ... ■18.6. ... calunnia ... ■18.7. ... compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio di altro Stato ... ■18.8. ... evasione ... ■18.9. ... esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ... ■18.10. ... reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati. ■19. Confessione resa dal reo ... ■19.1. ... e attenuante della collaborazione ai sensi dell'art. 73, settimo comma del d.P.R. n. 309 del 1990. ■20. Contravvenzione del possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ... ■20.1. ... e della partecipazione a gioco d'azzardo. ■21. Misure cautelari nei confronti del minore. ■22. Revoca della sanzione sostitutiva ai sensi della l. n. 689 del 1981. ■23. Revoca del programma di protezione del collaboratore di giustizia. ■24. Riparazione per l'ingiusta detenzione. ■25. Straniero: il rigetto dell'istanza di regolarizzazione. ■25.1. La domanda di regolarizzazione redatta dal datore di lavoro. ■25.2. L'accertamento del reddito dello straniero ai fini del primo rinnovo del permesso di soggiorno. ■25.3. Illegittima permanenza nel territorio dello Stato ... ■25.4. ... e natura giuridica della relativa figura delittuosa. ■25.5. Illecito rientro dello straniero nel territorio italiano. ■25.6. Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ... ■25.7... e della permanenza illegale nel territorio italiano. ■25.8. Giudizio prognostico di pericolosità sociale. ■25.9. Rilascio del nulla osta di espulsione allo straniero sottoposto a procedimento penale. ■26. Questioni di legittimità costituzionale. ■27. Casistica.

■1. Elemento caratterizzante lo stato di flagranza.

L'arresto in flagranza consiste in un atto che presenta assoluta peculiarità, rispetto agli altri provvedimenti coercitivi poiché nella misura precautelare la esecuzione della coercizione è coesistente rispetto alla deliberazione di chi lo esegue. La misura precautelare consiste (e si esaurisce) nella sua materiale esecuzione, perché è dalla legge prevista come essenzialmente attuosa e la stessa configurazione normativa della misura risulta speculare rispetto alla denotazione delle ipotesi di flagranza o quasi flagranza che risiedono nella pertinenza sul piano fattuale alla condotta delittuosa colta nel mentre si compie ovvero nella immediata proiezione materiale della perpetrazione per essere l'agente colto, dopo la commissione del reato, con cose o tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto (nel caso in esame non ci si trovava in presenza né di una flagrante condotta di detenzione - lo stupefacente non si trovava in casa o in luoghi nella disponibilità dell'indagato ma era rinvenuto nel giardino di una casa disabitata adiacente a quella dell'indagato - né in presenza di tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato che come tali fossero state immediatamente percepite da chi aveva

proceduto all'arresto quanto di circostanze che costituivano frutto della soggetta valutazione dei carabinieri che avevano operato l'arresto stesso). ■ *Cass. pen., sez. VI, 17 dicembre 2020, n. 2240*

Gli elementi ritenuti fondamentali nella costruzione della quasi flagranza sono indicati dall'art. 382 c.p.p. **nell'inseguimento del reo subito dopo il reato da parte della polizia giudiziaria (della persona offesa o di altri soggetti) ovvero nel rinvenimento di cose o tracce dalle quali appaia la commissione di un reato immediatamente prima** (nel caso di specie, relativo all'arresto di alcuni individui a bordo di un'auto che stavano tentando di entrare in un appartamento, non vi era stato un inseguimento degli indagati da parte della polizia giudiziaria, iniziato a distanza di tempo dal fatto per effetto e solo dopo l'acquisizione di una informazione anonima, ma una correlazione immediata tra la indicazione della presenza dell'auto sul posto con individui sospetti ed il controllo eseguito dai carabinieri all'interno della vettura, con rinvenimento di un cacciavite, e all'ingresso dell'abitazione, con il riscontro di segni di effrazione. La informazione pervenuta dall'anonimo segnalatore aveva costituito pertanto mero impulso all'attività di verifica di utili elementi di individuazione della *notitia criminis*, che aveva portato al legittimo arresto degli ordigni ricorrenti). ■ *Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2016, n. 14499*

Lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p. si caratterizza per lo stretto **collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria.** Il collegamento sussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto. ■ *Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 10392*

La flagranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto ed il reato, in particolare con l'elemento materiale dello stesso, dovendo la condotta in cui il reato si sostanzia essere ancora in corso, sicché sussiste un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria. La flagranza pertanto, è ravvisabile nel caso in cui l'indagato sia stato colto nella sua abitazione nella detenzione di sostanze stupefacenti destinate, secondo la valutazione effettuata dagli organi procedenti dagli indizi acquisiti, allo smercio a terzi. ■ *Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 1996, n. 826; v. Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 1996, n. 1681*

Ricorre l'ipotesi della flagranza, di cui all'art. 382 c.p.p., quando il soggetto sia stato colto dalla polizia giudiziaria nell'atto di commettere il reato e, subito identificato *in loco*, immediatamente condotto in caserma e ivi trattenuto in arresto, a distanza di poche ore dalla sorpresa, dopo l'espletamento di accertamenti compiuti, senza soluzione di continuità, al fine di qualificare la gravità del fatto. ■ *Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1993*

La flagranza è configurabile ogniquale volta sia possibile stabilire un nesso tra soggetto attivo e reato ed in particolare con l'elemento materiale del medesimo, dovendo la condotta, di cui esso si sostanzia, essere ancora in corso o cessata immediatamente prima. Ne deriva che, ai fini della legalità dell'arresto, non è necessario che la polizia giudiziaria procedente abbia la rappresentazione del nesso suddetto o sia a conoscenza di tutti gli elementi giustificativi, *altronde* già acquisiti, essendo sufficiente che, pur se con valutazione *ex post*, di fatto esistessero al momento tutte le condizioni, che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo adottato. (Applicazione in tema di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di preziosi). ■ *Cass. pen., sez. III, 5 marzo 1990*

■1.1. Esclusione dello stato di flagranza.

Non sussiste lo stato di flagranza legittimante l'arresto nel

caso in cui il soggetto **colto nell'atto di commettere un reato** venga successivamente, e per qualunque motivo, lasciato libero. (Nella fattispecie il prevenuto era stato sottoposto al vincolo un'ora dopo la contestazione del reato).

■ *Pretura Taranto, 8 novembre 1994*

La nozione di flagranza proposta dal nuovo codice porta ad escludere che rientri nelle **ipotesi di flagranza** il caso in cui il soggetto sia colto nell'atto di commettere il reato, ma venga, poi, lasciato libero per qualsiasi motivo. ■ *Cass. pen., sez. I, 5 luglio 1991*

Esula dall'ipotesi di flagranza, secondo il nuovo codice di rito, l'ipotesi in cui il reo sia colto nell'atto di commettere il reato, ma venga lasciato **libero per qualsiasi motivo**, giacché in tal caso si è fuori della "sorpresa" (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il g.i.p. aveva correttamente negato la convalida dell'arresto degli imputati, perché costoro, dopo il sequestro delle armi, avvenute alle ore 8,00, furono lasciati liberi in attesa di ulteriori accertamenti (ed arrestati alle ore 12.30)). ■ *Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1991*

■ 1.2. Termine per proporre querela.

Il termine per proporre la querela decorre, a norma dell'art. 124, comma 1, c.p., "dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato", per tale dovendosi intendere la **conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi**, in guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione. ■ *Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2008, n. 11556*

■ 2. Quasi flagranza: connotati, presupposti ...

In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", **la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale**, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto per il reato di furto, eseguito in "quasi flagranza" sulla base del comportamento dell'indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona). ■ *Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2021, n. 21494*

In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di quasi flagranza non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. **La nozione di inseguimento, caratterizzata dal requisito cronologico dell'immediatezza (subito dopo il reato), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto:** l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le sezioni Unite, non poteva ricorrere l'ipotesi dell'inseguimento inteso nei termini di cui sopra). ■ *Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 2015, n. 39131*

La nozione di quasi flagranza deve essere **rigorosamente**

interpretata tenendo presente che, in generale, essa è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto ed il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di pg che interviene procedendo all'arresto. ■ *Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2016, n. 17015*

In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, per la configurazione in modo legittimo dello stato di "quasi flagranza", **può sicuramente ammettersi il trascorrere di un certo lasso di tempo**, pur non breve, **tra il crimine compiuto e l'arresto dell'autore, ma solo in considerazione di accertamenti svolti senza soluzione di continuità dalla polizia giudiziaria per la cattura del responsabile**, non invece per effettuare indagini sul merito dell'occorrenza e sulla responsabilità dell'accusato. (Fattispecie in cui, rigettandosi il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva escluso la "quasi flagranza" relativamente a un arresto eseguito due giorni dopo il fatto, a seguito dell'esame di alcuni testimoni, dell'esecuzione di perquisizioni e sequestri e del compimento di altre attività tutte volte a ricostruire l'episodio e le relative responsabilità). ■ *Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 21977*

Deve essere escluso lo stato di quasi flagranza qualora l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa (nella specie, relativa ad una ipotesi di lesioni personali, la polizia aveva adottato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all'acquisizione della notizia del fatto da parte di coloro che vi avevano assistito o lo avevano subito; il provvedimento era stato adottato solo dopo aver raccolto la denuncia della vittima presso il pronto soccorso, cioè in un momento in cui la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali, si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità). ■ *Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2015, n. 8955*

■ 2.1. ... requisito della sorpresa del reo ...

In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382 c.p.p., comma 1, - della "sorpresa" dell'indiziato **"con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale** (nella specie, la Polizia giudiziaria era intervenuta sul luogo della rapina a distanza di poco tempo dalla sua commissione ed aveva iniziato immediatamente le attività investigative, che avevano condotto all'individuazione dell'indagato, raggiunto e sorpreso con cose dalle quali appariva che egli aveva commesso il reato immediatamente prima). ■ *Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2019, n. 28849*

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, **il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato** e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la quasi flagranza nell'arresto di una persona poco prima notata dai carabinieri con un assegno che fuoriusciva dalla tasca e poi bloccata su segnalazione della vittima del furto). ■ *Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7305*

■ 2.2. ...e significato dell'espressione **"immediatamente prima"**.

Deve essere escluso lo stato di quasi flagranza qualora l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa (nella specie, relativa ad una ipotesi di lesioni personali, la polizia aveva adottato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all'acquisizione della notizia del fatto da parte di coloro che vi avevano assistito o lo avevano subito; il provvedimento era stato adottato solo dopo aver raccolto la denuncia della vittima presso il pronto soccorso, cioè in un momento in cui la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali, si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità). ■ *Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2015, n. 8955*

L'art. 382 comma 1, ultima parte, c.p.p., nel prevedere che si consideri in stato di flagranza (cosiddetta "quasi flagranza") chi venga "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", postula, a differenza dell'art. 237 del codice abrogato (il quale, nel dettare analogia previsione, adoperava però, in luogo dell'attuale termine "immediatamente", l'espressione "poco prima"), che sia riscontrabile una **stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso**, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sé l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi lo stato di quasi flagranza in un caso in cui l'arresto aveva avuto luogo, a seguito di ricerche, circa nove ore dopo la commissione del fatto). ■ *Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 1993*

L'art. 382 c.p.p. vigente, ricalcando quasi in toto i concetti di quasi - flagranza adottati nell'art. 237 c.p.p. 1930, innova significativamente soltanto nella parte che si riferisce al rinvenimento di cose o tracce: nel vecchio testo queste dovevano riferirsi ad un reato commesso "poco prima", laddove nel nuovo testo il riferimento è ad un reato commesso "immediatamente prima". Pertanto, il **lasso di tempo superiore a tre ore intercorse dalla commissione del reato, senza che in tale lasso di tempo siano avvenuti inseguimenti od iniziate indagini specifiche alla ricerca dei responsabili di quel reato, determina inevitabilmente l'effetto di trascorsa flagranza che impedisce l'arresto**. ■ *Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 1993*

La locuzione **"immediatamente prima"** contenuta nell'art. 382 c.p.p. sullo stato di flagranza non costituisce immutazione sostanziale rispetto a quella "poco prima" usata nell'art. 237 c.p.p. del 1930, trattandosi di una puntualizzazione sulla connessione temporale fra il fatto reato e la sorpresa con tracce del pregresso reato. La locuzione "subito dopo il reato" correlata all'inseguimento è riportabile alla significazione di intervallo di breve entità, cioè tale che non interrompa il nesso di causalità dell'azione indagatoria complessiva. ■ *Cass. pen., sez. II, 7 maggio 1992*

■ 3. Presupposto della continuità dell'inseguimento del reo.

Ricorrono i presupposti della "quasi flagranza" allorché l'autore del reato sia stato "trattenuto" immediatamente dopo il fatto da un privato sino all'arrivo delle forze dell'ordine che poi procedono materialmente all'arresto. Si realizza, infatti, in tale situazione, l'"inseguimento" a opera della forza pubblica, nella cui nozione è compresa ogni attività di indagine e di ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reato, quand'anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione del reato (la Corte ha precisato che la conclusione raggiunta non contrasta con la recente sentenza delle Sezioni Unite, 24 novembre 2015, V., non ancora depositata, posto che in tale decisione la quasi

flagranza è stata esclusa nella diversa ipotesi in cui l'arresto avvenga sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell'immediatezza dei fatti, ma in assenza dell'indiziato; ipotesi cioè diversa da quella esaminata, in cui non vi è soluzione di continuità tra il fatto, il trattamento del soggetto da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto da questi autonomamente e legittimamente eseguito). ■ *Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2016, n. 13001*

La nozione di inseguimento del reo, nell'ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, **ricomprende l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità**, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l'arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell'immediatezza della commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi). ■ *Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2010, n. 44369*

Per la sussistenza dello stato di quasi-flagranza ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen. in caso di fuga dell'autore del fatto criminoso, occorre che l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria inizi subito dopo il reato, dovendosi tenere conto pure del tempo materiale strettamente necessario alla polizia giudiziaria per mettersi, sulla base di precise indicazioni, sulle tracce evidenti dell'autore del reato o di chi appaia tale. **Il concetto di inseguimento espresso dal legislatore, pertanto, comprende non solamente il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che può persino protrarsi per un certo arco di tempo non breve, ma anche l'azione, senza soluzione di continuità, intrapresa subito dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria per raggiungere la persona da arrestare**. In altri termini, l'inseguimento del reo utile per definire il concetto di quasi-flagranza deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. ■ *Uff. Indagini preliminari Bari, 7 dicembre 2006*

In tema di "quasi flagranza" è comunque presupposto indefettibile per la legittimità dell'arresto la "continuità delle indagini" e "la continuità dell'inseguimento" dell'indiziato. Siffatti presupposti non sussistono qualora solo a seguito di complesse indagini e accertamenti sia possibile l'identificazione dell'indagato ed il **successivo rintraccio presso la sua abitazione**, non dovendosi, appunto, confondere la continuità delle indagini con quella di inseguimento. ■ *Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 2000, n. 3998*

Fermo restando che i riferimenti temporali ("subito dopo", "immediatamente prima") previsti dall'art. 382 c.p.p. per valutare lo stato di quasi flagranza vanno intesi in senso elastico, è comunque **presupposto indefettibile della facoltà di arresto quello della continuità dell'"inseguimento"** del reo, che difetta allorché solo a seguito di indagini ed accertamenti è stato possibile identificare l'indagato e rintracciarlo presso la sua abitazione, non dovendosi confondere la continuità di indagini con quella di inseguimento. Quanto al riferimento temporale, non può essere dilatato fino a ricomprendervi una condotta avvenuta alcune ore prima, in quanto in tal caso la locuzione "immediatamente prima" perderebbe ogni significato. ■ *Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 1999, n. 3980*

In tema di convalida dell'arresto, l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi-flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. Non è, quindi,